

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Roma . . . Pag. 719

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 719

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Chieti: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1958 Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Perugia: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959 Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno . Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Belluno: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno Pag. 720

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 18 FEBBRAIO 1961:

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Concorsi riservati al personale in servizio nell'Istituto

Concorso per esami a ventidue posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi.

Concorso per esami a dieci posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici.

Concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia.

Concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante in prova (coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

Concorso per titoli a centosettantacinque posti di agente tecnico in prova (coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

(553 a 557)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1961, n. 4.

Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o

di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

Art. 2.

E' vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi.

Tale divieto si estende anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il consumo.

Art. 3.

L'importazione degli animali trattati con estrogeni per gli scopi di cui all'articolo 1, delle loro carni ed altri loro prodotti è vietata.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA —
GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 5.

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria

residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermini o comunque nel raggio di 150 chilometri.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata ».

Art. 3.

All'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

« I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali ».

Art. 4.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini.

In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — SCILBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 gennaio 1961, n. 6.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Borgo Cappuccini del comune di Pordenone (Udine).

N. 6. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 30 maggio 1960, integrato con dichiarazione del 3 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Borgo Cappuccini del comune di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 gennaio 1961, n. 7.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Nome della B.M.V., in frazione Pradazzi del comune di Asolo (Treviso).

N. 7. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 24 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 1° luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Nome della B.M.V., in frazione Pradazzi del comune di Asolo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 gennaio 1961, n. 8.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gordiano Martire, in località San Gordiano del comune di Civitavecchia (Roma).

N. 8. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 7 aprile 1960, integrato con dichiarazione del 19 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Gordiano Martire, in località San Gordiano del comune di Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 gennaio 1961, n. 9.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Cossignano (Ascoli Piceno).

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Cossignano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 37. — VILLA